



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 7/2016

Sommario

Premessa	2
Parte il processo per superare gli studi di settore	2
Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi	2
770 2016 tardivo ravvedimento sino al 14 dicembre	3
Limiti all'accertamento ridotto con trasmissione telematica delle fatture	3

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Parte il processo per superare gli studi di settore

Il MEF ha annunciato l'avvio del processo di semplificazione degli studi di settore che si attuerà attraverso la promozione del rapporto collaborativo tra Agenzia delle Entrate e contribuenti. Una prima anticipazione riguarda l'introduzione di un nuovo indice sintetico che indica il grado di affidabilità del contribuente. Il funzionamento dell'indicatore terrà conto delle maggiori informazioni provenienti dall'utilizzo, nel modello di regressione dello studio, dei dati storici di otto anni, invece di uno. L'indicatore opera su una scala da uno a dieci. Se è raggiunto il grado più elevato, il contribuente avrà accesso al regime premiale che prevede, tra l'altro, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. L'Agenzia delle Entrate comunicherà al singolo contribuente il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti, in modo tale da incentivare l'adempimento spontaneo ed il miglioramento della sua posizione sul piano dell'affidabilità.

* * *

Medici senza IRAP anche con beni strumentali costosi

Con l'ordinanza n. 17671 depositata nella giornata del 6 settembre, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente. Occorre, infatti, verificare se l'attrezzatura è connaturata e indispensabile all'esercizio dell'attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla

professionalità del lavoratore autonomo. La C.T. Reg. Roma, con la sentenza n. 102/58/10, ha affermato che, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, non rileva "una struttura tecnica strettamente dipendente dalla figura del professionista (medico), che la gestisce siccome connessa al normale esercizio della sua attività (...)". A ben vedere, infatti, la "normalità" della struttura tecnica di cui si avvale il medico deve essere valutata alla luce della relativa specializzazione.

* * *

770 2016 tardivo ravvedimento sino al 14 dicembre

Il termine per la presentazione del modello 770/2016, per effetto della proroga apportata dal DPCM 26 luglio 2016, è fissato al 15 settembre 2016. Da questa data, pertanto, decorrono i 90 giorni entro cui la dichiarazione, agli occhi del legislatore fiscale, cessa di essere tardiva per diventare omessa. In altre parole, è possibile ravvedere la dichiarazione tardiva del modello 770/2016 solo entro il 14 dicembre 2016¹. Entro il 14 dicembre 2016 occorre presentare quindi il modello 770/2016, versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, pagare le sanzioni ridotte derivanti dall'eventuale mancata applicazione/versamento delle ritenute e pagare la sanzione di 15 euro.

* * *

Limiti all'accertamento ridotto con trasmissione telematica delle fatture

Il decreto del MEF del 4 agosto 2016, pubblicato in G.U. il 6 settembre, è uno dei decreti attuativi che porteranno alla completa operatività, a partire dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni del DLgs. 5 agosto 2015 n. 127, in materia di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi. I soggetti passivi IVA che, previa autenticazione ai servizi web dell'Agenzia delle Entrate, eserciteranno:

- l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse²;
- l'opzione di cui al punto precedente che l'opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs n.

¹ art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97

² art. 1 comma 3 DLgs n. 127/2015

127/2015, potranno godere di una serie di benefici e semplificazioni relativi agli adempimenti fiscali.

In particolare, per tali soggetti è previsto, tra l'altro:

- l'esonero dall'obbligo di presentazione dello "spesometro", della comunicazione delle operazioni poste in essere con paesi "black-list" e degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti;
- il diritto all'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in assenza dei requisiti di legge;
- la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
